

Il Tribunale Penale di
composto dai magistrati:

In Nome del Popolo Italiano
Aranzo ('ez. _____)
Tiberti Gav.Uff. Antonio Presidente
Sestini " Umberto Giudice
Bucciarelli Dr. Brunetto .

1734/46

N. 298 Reg. Sent.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1)

SENTENZA

in data 19-7-46

contro

Massocci Pietro di Lazzaro e fu Agnelli Domenico n. a
Cast. Fiorentino il 16/3/1908 res. a Civitella della
Chiana loc. Speranza" Liberò - condannare

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 648 C.P. per avere acquistato a comunque ricevuto a fine di trarre profitto, aiuti ed accessori per munizioni provenienti da furti danno delle "orze Alzate".
Accertato li 17.5.1945

muni= in

depositata in Cancelleria

il 21.11.3 1946

Il Cancelliere

In esito all'udienza orale e pubblico
dibattimento resoltosi in confor-
mità di Legge. —

Ritenuto che, come risulta dal
rapporto in data 23 maggio 1945
del Comando Stazione Carabinieri
di Pratia al Tiro e dalla deposizio-
ne del testo verbalizzato e trascri-
to Ciapini Arturo, si giustificante

Li

fatto avviso di che all'ar-
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale a
per citazione diretta.

Maccia Pietro fu trovato in possesso nella propria abitazione di proiettili, acciaierì per proiettili, borsette e cinghie, appartenenti alle forze militari alleate, che si trovavano accantinati nella località.

Il Maccia affermò di avere trovato in aperta campagna tali oggetti; successivamente, interrogato dal Procurator del Re, dichiarò, insomma, mostrificando spiegazioni fornite ai verbali già citati, che i proiettili e gli accessori li avevano portati nel quartier generale i suoi subordinati, che attendevano nei pressi del paesino di Greggio. Ritenuto che non è provato che il Maccia abbia direttamente sottratto da depositi alleati le poche munizioni ed accessori che gli furono trovati in casa.

Neppure è risultato che egli abbia comperato o ricevuto da un civile o militare con la consapevolezza che il medesimo fosse l'autore della sottrazione militare.

Ma anche ammettendo, come egli ammira, che le cose gli siano state consegnate da fanciulli, che le avessero casualmente rinvenute in aperta campagna, era suo obbligo di accertarne la provenienza esattissima.

la qualità degli oggetti, costituenti materiali
in sottrazione ad un reparto militare operante
e la qualità delle persone che glielo con-
segnavano, egli non doveva ricevere e ri-
tuere per tali mezzi le cose subite nel
suo alloggio, ma ~~for~~ era manifestamen-
te tenuto a segnalare il potersi alla
Autorità di Polizia.

Tuttanto, rinviamo l'applicabilità
al caso in disposto dell'art. 648 C.P., se
collegio non sentisse che sia alumno sufficiente-
mente dimostrato la sufficienza della
contravvenzione di cui all'art. 712 C.P.,
per cui si infliggono al delinquente lire
trecento di ammenda.

Non può applicarsi al caso il D.
P. di amministrazione individuale del 22 Giugno
1946, n° 4, trattandosi di reato in favore
dei forze militari italiani (art.
13 del citato decreto).

P. 2. M.

Richiesta che faccia rientro col provolo delle
contravvenzioni, di cui all'art 712
C.P., così modificata la rubrica,
pertanto lo corrisponda alla pena
di lire trecento di ammenda. - Ora
non congiungasi alle forze P.

¹¹
nostre Alleanze le cose in questo. —

Arezzo, 19 luglio 1946

"Libertà.

Sestini " Salvo

Pucciarotti " Anna, Pino